



PAOLO ORETO

COVID-19

LA RIAPERTURA DEI CANTIERI NELLA FASE 2

GUIDA TEORICO-PRATICA
ALLA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Paolo Oreto

COVID-19 – LA RIAPERTURA DEI CANTIERI NELLA FASE 2

Ed. I (04-2020)

ISBN 13 978-88-277-0148-5

EAN 9 788827 701485

Collana **COME FARE PER** (11), versione eBook

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



ProntoGRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

1. PREMESSE, NORME CESSATE E NORME IN VIGORE.....	p.	5
2. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE CONSENTITE ED ATTIVITÀ SOSPENSE.....	"	11
3. LE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	"	20
4. I PROTOCOLLI SPECIFICI PER I CANTIERI.....	"	23
5. LE PROCEDURE ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO	"	27
ALLEGATO 1 – Misure igienico-sanitarie	"	29
ALLEGATO 2 – Come lavare le tue mani	"	30
ALLEGATO 3 – Regole base di sicurezza	"	31
ALLEGATO 4 – Regole per il cantiere	"	32
6. COMPILAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E CHECK-LIST	"	33
7. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL COVID-19	"	39
8. IL DATORE DI LAVORO	"	42
9. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	"	44
10. LA VIGILANZA SANITARIA.....	"	45
11. GLI OBBLIGHI DEL PROTOCOLLO	"	47

12. LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE.....	p.	48
13. ACCESSO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE SUBAPPATATRICI AL CANTIERE.....	"	49
14. LE ATTIVITÀ DI SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI NEI CANTIERI	"	50
15. DVR, PSC E MAGGIORI COSTI PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO	"	52
16. GLOSSARIO DEI TERMINI ESSENZIALI PER CAPIRE L'EVOLUZIONE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19	"	54
↳ LA WEBAPP INCLUSA.....	"	64
Contenuti della WebApp.....	"	64
Requisiti hardware e software	"	67
Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL.....	"	67
Assistenza tecnica (TicketSystem).....	"	67

PREMESSE, NORME CESSATE E NORME IN VIGORE

Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*» è stata disposta, tra l'altro, anche la chiusura dei cantieri relativi a opere di ingegneria civile ed a lavori di costruzione specializzati sia per opere pubbliche che per opere private in alcuni comuni della Lombardia e nel comune di Vò nel Veneto; ovviamente, tale chiusura non interessava tutto il rimanente territorio nazionale in cui i cantieri avrebbero potuto continuare la propria attività sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» nulla di nuovo viene aggiunto in merito ai cantieri di ingegneria civile e di costruzione specializzati.

Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*» viene disposta la cessazione degli effetti dei due d.P.C.M. 1/03/2020 e 4/03/2020 e nulla di nuovo viene aggiunto in merito ai cantieri di ingegneria civile e di costruzione specializzati. Sarebbe, quindi, che dal 9 marzo 2020 non ci sia stata più nessuna disposizione specifica relativa alla chiusura dei cantieri che avrebbero potuto continuare la propria attività senza, neanche, applicare l'allegato 1 al d.P.C.M. 8/03/2020 che contiene alcune misure igienico-sanitarie valide in tutto il territorio nazionale per altre attività.

Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'em-*

ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE CONSENTITE ED ATTIVITÀ SOSPESE

Riportiamo qui di seguito la lista delle attività, di interesse delle costruzioni in genere autorizzate (con fondo verde) e quelle per le quali è stata esposta la sospensione (con fondo rosso) sino al 3 maggio 2020:

42. INGEGNERIA CIVILE

42.1. COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11. Costruzione di strade e autostrade

42.11.0. Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali – costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi – lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili – costruzione di piste di campi di aviazione.

Dalla classe 42.11 sono escluse:

- costruzione di linee ferroviarie e per metropolitane, cfr. 42.12
- lavori preliminari di movimento terra, cfr. 43.12
- costruzione di ponti e gallerie, cfr. 42.13
- costruzione di impianti sportivi all'aperto, cfr. 42.99
- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1

42.12. Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00. Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Dalla classe 42.12 sono escluse:

LE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Tralasciando i decreti precedenti al **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020**, rileviamo che all'articolo 2, comma 6 dello stesso è precisato che le imprese le cui attività non sono sospese (quelle dell'allegato 3 al d.P.C.M. 26/04/2020) devono rispettare i contenuti del **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e riportato nell'allegato 6 al d.P.C.M. 26 aprile 2020**. Si tratta del «*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*» sottoscritto il 24 aprile 2020, su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro, Ministro dello Sviluppo economico e Ministro della Salute dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

È opportuno precisare che il Protocollo 24 aprile 2020, aggiorna il precedente Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020.

L'accordo ha l'obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni formulate – su suggerimento del comitato tecnico-scientifico – dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro.

In particolare, il documento prevede che **la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione**. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell'attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L'accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anticontagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).

Le ulteriori e specifiche indicazioni previste dal Protocollo riguardano:

- l'informazione. L'Azienda informa, con diverse modalità (email, depliant, etc.) tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per il contenimento del contagio;

I PROTOCOLLI SPECIFICI PER I CANTIERI

Dopo la sottoscrizione del generico Protocollo del 14 marzo 2020 fu sottoscritto un successivo Protocollo specifico per i cantieri e, nel dettaglio, il «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili*» condiviso il 19 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL. Il Protocollo 19 marzo 2020 è stato, poi, aggiornato il 24 aprile 2020 e riportato nell'allegato 6 al d.P.C.M. 26 aprile 2020.

L'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Il Covid-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Il nuovo Protocollo contiene le misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere ed illustra, dettagliatamente, tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere ed in particolare:

- le modalità di comportamento da tenere;
- le modalità di accesso dei fornitori esterni;
- la pulizia e sanificazione;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la gestione degli spazi comuni;
- l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);

LE PROCEDURE ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

La CNCPT (Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro), successivamente all'emanazione dei molteplici d.P.C.M. tutti elencati nel paragrafo 1, del decreto condiviso del Ministero delle Infrastrutture del 19 marzo 2020 e la sottoscrizione, da parte dei responsabili delle Parti sociali del settore, del Protocollo del 24 marzo 2020 (entrambi segnalati al precedente capitolo 4), hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie strumentazioni applicative. Tra queste sono state individuate delle procedure/linee di indirizzo, attraverso un apposito gruppo di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT che ha elaborato alcuni indirizzi operativi Covid-19 da attuare nei cantieri edili, in riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo stesso.

Con le procedure sono state definite e declinate, le azioni che ciascun soggetto, in modo specifico, è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno.

Fanno parte integrante del Protocollo aziendale realizzato conformemente a quello del 24 marzo 2020 i seguenti allegati (presenti anche nella **WebApp**):

- **ALLEGATO 1**
Misure igienico-sanitarie
- **ALLEGATO 2**
Come lavare le tue mani
- **ALLEGATO 3**
Regole base di sicurezza
- **ALLEGATO 4**
Regole per il cantiere

Ulteriore documentazione, riportata nella **WebApp**, è necessaria per la definizione della ricezione dei materiali informativi, per la registrazione della temperatura corporea, per l'integrazione della privacy, per i rapporti con il committente e per la predisposizione di una check list:

COMPILAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGGIO E CHECK-LIST

Nessuna difficoltà per la compilazione del Protocollo anticontagio in quanto nello stesso devono essere introdotti un numero esiguo di dati per i quali sono stati predisposti alcuni spazi in bianco; ovviamente il Protocollo deve essere sottoscritto dall'impresa appaltatrice e deve essere vistato dal medico competente già nominato dall'impresa che, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, è il medico del lavoro che collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti riferiti al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, come ad esempio la collaborazione alla valutazione dei rischi.

Al fine di permettere alle imprese del settore di effettuare una autovalutazione relativamente all'applicazione del Protocollo anticontagio, la CNCPT (Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro), ha predisposto una check list (Allegato 12) per supportare il lavoro dei tecnici nelle attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere.

La check-list, in riferimento alla singola indicazione contenuta nel Protocollo anticontagio, dà la possibilità di individuare l'azione necessaria, di verificare l'applicazione dell'azione necessaria con un «No», con un «Sì» o con un «n.a.» mentre nel campo «Note» sono indicate le azioni necessarie in caso di risposta negativa.

Le indicazioni contenute nella check-list sono relative a quelle indicate in 8 paragrafi del Protocollo anticontagio e, precisamente le seguenti:

- 1.0. Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/ sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL COVID-19

Nel primo paragrafo del Protocollo anticontagio relativo all'informazione sono inserite, tra l'altro, il rispetto delle misure igienico-sanitarie contenute nell'allegato 4 al d.P.C.M. 10/04/2020 e, nel dettaglio, le seguenti:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Ma oltre all'utilizzazione delle misure igienico-sanitarie sopra indicate, nel paragrafo 6 del Protocollo anticontagio relativo a «*Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale*», è precisato che l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo stesso è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

IL DATORE DI LAVORO

Troviamo la definizione di «*datore di lavoro*» nel paragrafo 1 relativo all'informazione del Protocollo anticontagio in cui è precisato che il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (allegato 4 del d.P.C.M. 10 aprile 2020), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Il datore di lavoro, in merito alla sanificazione del cantiere e ai dispositivi di protezione individuale, deve:

- verificare la corretta pulizia delle attrezzature e fare in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- verificare l'avvenuta sanificazione del cantiere;
- stabilire la periodicità della sanificazione;
- mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, per la pulizia frequente delle attrezzature e dei lavoratori stessi;
- rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro, prevedendo, anche, tute usa e getta.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) è di fondamentale importanza perché, in seguito alla ripresa dei lavori a seguito della sospensione disposta a causa del Covid-19, deve provvedere a:

- **Integrare il PSC** (Piano di sicurezza e di coordinamento) che deve essere integrato con un documento in cui:
 - devono essere individuate le procedure di ingresso, transito ed uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, idonee a ridurre le occasioni di contatto tra il personale presente in cantiere;
 - devono essere prevista la stima dei costi di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) ritenuti necessari per la ripresa e la continuazione delle lavorazioni.
- **Acquisire**, confrontandosi con il medico competente, **le misure di regolamentazione legate al Covid-19**.
- Nel caso di dilatazione dei tempi di esecuzione e, quindi, nel caso di modifica del cronoprogramma delle lavorazioni e di riorganizzazione delle lavorazioni, deve **aggiornare il diagramma di Gant**.

LA VIGILANZA SANITARIA

Il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di Covid-19 rende necessaria l'adozione da parte delle imprese di idonee procedure per il contenimento dei contagi e una più stretta collaborazione tra Datori di lavoro e Medici competenti per stabilire azioni strategiche di prevenzione che possono comprendere, tra l'altro, anche una revisione o una modifica dei protocolli di Sorveglianza sanitaria ed una diversa modalità di attuazione della stessa.

L'articolo 25, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, affida al Medico Competente il compito o meglio l'obbligo di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Sarà, quindi, il Medico Competente ad individuare le modifiche più opportune da apportare al piano di sorveglianza sanitaria, motivandole in base al livello di rischio applicabile alla singola azienda e, a tal proposito, può rappresentare un utile riferimento la classificazione del rischio di esposizione proposta nelle linee guida OSHA elaborata per offrire ai datori di lavoro un riferimento utile alla corretta gestione del rischio di diffusione di Covid-19.

Tali linee guida si basano sulla necessità che i datori di lavoro adottino misure tecniche, organizzative e dispositivi di protezione individuale (DPI) e possono essere uno strumento di riferimento utile per una corretta impostazione della gestione del rischio di diffusione di Covid-19 nei luoghi di lavoro (ovviamente da integrare con i riferimenti normativi italiani).

In particolare il medico competente deve proseguire la vigilanza sanitaria:

- indicando il rispetto delle misure igienico-sanitarie contenute nell'allegato 4 al d.P.C.M. 10/04/2020;
- privilegiando le visite mediche preventive, le visite a richiesta e le visite al rientro di eventuale malattia;
- collaborando con il direttore dei lavori, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo anticontagio contiene al paragrafo 1 relativo alle “Informazioni” alcuni obblighi per i lavoratori ed in particolare:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L’**Allegato 1** del Protocollo anticontagio contiene le misure igienico sanitarie che devono essere adottate dai lavoratori, l’**Allegato 2** contiene un’infografica relativa a come lavare le mani, l’**Allegato 3** un’infografica relativa alle regole base di sicurezza e, per ultimo, l’**Allegato 4** contiene un’infografica relativa alle regole per il cantiere.

LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE

L'intero paragrafo 5 del Protocollo anticontagio è dedicato alla «Pulizia e sanificazione» e nello stesso è precisato che l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica:

- dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
- delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

ACCESSO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE SUBAPPATRICI AL CANTIERE

Alle indicazioni per le imprese fornitrici e per i subappaltatori è dedicato l'intero paragrafo 4 del Protocollo anticontagio in cui è precisato che è necessario adottare alcune misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei subappaltatori.

È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- per l'accesso di fornitori esterni, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti, è necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico);
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, è necessario, ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati; è opportuno, anche, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;

Le norme dell'intero paragrafo 4 si intendono estese alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.

LE ATTIVITÀ DI SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI NEI CANTIERI

È evidente, che nel caso di cantieri relativi a lavori i cui codici ATECO non sono ricompresi tra quelli inseriti nell'allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 e, dal 14 aprile 2020 nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020, gli stessi sono stati sospesi per cause dovute al rischio biologico COVID-19 e che, pertanto, la sospensione è dovuta ad una evenienza non ricompresa nel contratto d'appalto.

È ovvio, quindi, che il tempo in cui i lavori sono stati sospesi non potrà essere valutato all'interno dei tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione dei lavori o nel contratto e tale periodo di sospensione dovrà, quindi, essere aggiunto al tempo previsto per l'esecuzione delle opere. Nel caso di lavori privati sarà direttamente il direttore dei lavori che potrà ordinare all'impresa appaltatrice la sospensione dei lavori con un verbale di sospensione (Allegato 13).

Analogamente, anche nel caso di lavori pubblici, sarà necessario predisporre un verbale per la sospensione dei lavori, così come disposto dall'articolo 107, comma 1 del Codice dei contratti in cui, è precisato che *«In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione»*.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo rappresentante, redigerà un verbale (Allegato 14) indicando le ragioni che hanno

DVR, PSC E MAGGIORI COSTI PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

Le attività declinate nel Protocollo anticontagio, come è stato già detto, possono essere allegate al DVR aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto.

È evidente che l'applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori ed è, quindi, necessario un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive che devono essere sostenute per l'attivazione del Protocollo anticontagio.

Infatti è chiaro che si tratta di una sopravvenienza per la quale all'atto della definizione del progetto e, quindi, della successiva gara, non era stato quantificato nessun importo.

Ove non è prevista la figura del CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), il datore di lavoro si confronterà con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori.

In ogni caso, sia nel caso dei lavori privati che in quello dei lavori pubblici e visti i nuovi vincoli (per altro non previsti all'atto della stipula del contratto) imposti alle esecuzioni dei lavori, sembra necessario aprire un confronto con il Committente, al fine di ristabilire il riequilibrio dei rapporti contrattuali in essere.

Il confronto deve essere aperto formalizzandolo con l'invio di una nota al Committente, al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori (CEL) e al Direttore dei lavori, con cui l'impresa deve fare istanza relativa ai maggiori oneri scaturenti dall'attivazione del Protocollo anticontagio per lavori privati (Allegato 17), relativamente:

- all'aggiornamento del PSC;
- alla quantificazione ed al riconoscimento dei maggiori oneri e costi della sicurezza;

GLOSSARIO DEI TERMINI ESSENZIALI PER CAPIRE L'EVOLUZIONE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19

Qui di seguito un glossario dei termini essenziali per capire l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19, la malattia provocata dal nuovo Coronavirus.

A

ASINTOMATICO – È un soggetto che, nonostante abbia una infezione, non presenta alcun sintomo. Una malattia può rimanere asintomatica per brevi o lunghi periodi prima che si manifestino i sintomi; alcuni microrganismi possono causare sia malattie con sintomi che infezioni asintomatiche. La presenza di pazienti asintomatici e la possibilità che essi possano trasmettere la malattia sembra possibile anche nel caso del SARS-CoV-2, tuttavia, secondo l'OMS, la maggior parte dei casi di trasmissione avviene attraverso le persone sintomatiche. L'unico modo per scoprire la positività al Coronavirus è sottoporsi al tampone. Pur senza ammalarsi, l'asintomatico può contagiare gli altri: pertanto è fondamentale rispettare le norme di sicurezza dalla permanenza in casa al lavaggio frequente delle mani e mantenendo le distanze (anche all'interno del nucleo familiare).

AVIGAN – Noto come Favipiravir (o anche T-705), è un farmaco antivirale che possiede un'attività diretta contro molti virus a RNA. Autorizzato in Giappone dal marzo 2014 ma successivamente tolto dal mercato, è un medicinale per il trattamento di forme di influenza causate da virus nuovi o riemergenti. Limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci, l'Avigan è in fase di sperimentazione anche in Italia «*per valutare il suo impatto nelle fasi iniziali della malattia*», come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non c'è ancora nessuna certezza sul suo utilizzo, ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana: «*Non si sa se funzioni o non funzioni, è diventato virale sulla rete ma adesso potrà essere testato*»

C

CASO CONFERMATO – Stando alla circolare del 23 febbraio del ministero della Salute, è «*un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso*

LA WEBAPP INCLUSA

Contenuti della WebApp

▪ **Speciale Coronavirus**

Banca dati normativa che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

La normativa è consultabile attraverso un motore di ricerca e riporta:

- Provedimenti del Governo
- Ordinanze Commissario straordinario
- Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile
- Decreti e Direttive ministeriali
- Ordinanze emanate dal Ministero della salute
- Circolari, Provedimenti e Note del Ministero della salute
- Circolari Ministero dell'interno
- Protocolli e Linee guida
- Provedimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Provedimenti ANAC
- Provedimenti INPS
- Provedimenti Regione Abruzzo
- Provedimenti Regione Basilicata
- Provedimenti Regione Calabria
- Provedimenti Regione Campania
- Provedimenti Regione Emilia Romagna
- Provedimenti Regione Friuli Venezia Giulia
- Provedimenti Regione Lazio
- Provedimenti Regione Liguria
- Provedimenti Regione Lombardia
- Provedimenti Regione Marche

- Provvedimenti Regione Molise
- Provvedimenti Regione Piemonte
- Provvedimenti Regione Puglia
- Provvedimenti Regione Sardegna
- Provvedimenti Regione Siciliana
- Provvedimenti Regione Toscana
- Provvedimenti Regione Umbria
- Provvedimenti Regione Veneto
- Altri provvedimenti

▪ **Protocolli anticontagio**

1. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
2. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020
3. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020
4. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 che aggiorna quello del 14 marzo 2020
5. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 26 aprile 2020 che aggiorna il protocollo 19 marzo 2020

▪ **Protocollo per la riapertura dei cantieri personalizzabile con editor di testo (consigliato MS Word). Il documento è predisposto in base al Protocollo del 24/04/2020 ed alle procedure attuative della CNCPT**

▪ **Allegati obbligatori al Protocollo anticontagio**

- **Allegato 1.** Misure igienico-sanitarie
- **Allegato 2.** Come lavare le tue mani
- **Allegato 3.** Regole base di sicurezza

- **Allegato 4.** Regole per il cantiere
- **Allegati e documentazione facoltativi al Protocollo anticontagio**
 - **Allegato 5.** Modello ricezione materiale informativo Covid-19 lavoratori
 - **Allegato 6.** Modello ricezione materiale informativo Covid-19 altri soggetti
 - **Allegato 7.** Modello registrazione temperatura corporea
 - **Allegato 8.** Modello autocertificazione temperatura corporea
 - **Allegato 9.** Modello Integrazione informativa privacy
 - **Allegato 10.** Modello richiesta di incontro urgente al committente
 - **Allegato 11.** Modello richiesta di incontro urgente al committente per integrazione PSC
 - **Allegato 12.** Check List
 - **Allegato 13.** Verbale di sospensione dei lavori nel caso di lavori privati
 - **Allegato 14.** Verbale di sospensione dei lavori nel caso di lavori pubblici
 - **Allegato 15.** Verbale di ripresa dei lavori nel caso di lavori privati
 - **Allegato 16.** Verbale di ripresa dei lavori nel caso di lavori pubblici
 - **Allegato 17.** Nota maggiori oneri nel casi lavori privati
 - **Allegato 18.** Nota maggiori oneri nel casi lavori pubblici
- **Cartelli del Protocollo di sicurezza e anticontagio da COVID-19**
 1. Divieto di assembramento
 2. Divieto di ingresso per soggetti con temperatura > 37,5°
 3. Obbligatorio l'uso della mascherina
 4. I guanti sono complementari all'igiene delle mani
 5. File a distanza regolamentare
 6. Mantenere la distanza di sicurezza
 7. Ingresso in ascensore contingentato
 8. Sistemi di lavaggio delle mani
 9. Igienizza le mani prima delle lavorazioni

10. Adeguate protezioni per tosse e starnuti
 11. Divieto di abbracci e di strette di mano
 12. Pulizia delle superfici comuni
 13. Divieto di toccare occhi naso e bocca con le mani
- **Glossario dei termini essenziali per capire l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19**

Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Edizione tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook e software. Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

1. Collegarsi al seguente indirizzo internet:
<https://webapp.grafill.it>
2. Cliccare su **[Accedi]**
3. Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook
4. Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

Assistenza tecnica (TicketSystem)

I prodotti **Grafill** sono coperti da assistenza tecnica gratuita per 365 giorni dall'acquisto. L'assistenza è prevista per l'installazione, l'avvio o la reinstalla-

zione del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

